



**CASI LIMITE DI PREVENZIONE INCENDI**

# Responsabilità e coperture assicurative

*Il ruolo centrale del professionista antincendio nelle zone grigie della normativa*

A CURA DI **ELISABETTA SCAGLIA\*** E **LIVIO IZZO\*\***

La disciplina della **Prevenzione Incendi** ha fatto passi da gigante e ormai anche la normativa si è strutturata in maniera molto organica sicché, per la maggior parte dei casi, una buona formazione, un adeguato tirocinio e tanta passione, con l'ausilio del Codice Prevenzione Incendi e delle norme da esso individuate, rendono possibile effettuare la progettazione antincendio in maniera più che adeguata. Ma le casistiche progettuali sono infinite e non sempre esistono soluzioni conformi pienamente adeguate. In questi casi, è il **professionista antincendio**, forte della sua esperienza e competenza, a individuare soluzioni "alternative" efficaci

Ora, pur riconoscendo l'eccellente livello delle nostre normative, possono verificarsi situazioni in cui la loro applicazione risulta interpretabile o non del tutto risolutiva per il caso specifico oppure, al contrario, in cui alcune semplificazioni normative ci sembrano non adeguatamente cautelative rispetto ai rischi potenziali.

In questi frangenti, il **progettista antincendio** deve ancor più mettere in campo le proprie competenze, l'esperienza e l'inventiva, e questo comporta un'esposizione a maggiori rischi professionali, rendendo indispensabile una piena consapevolezza delle implicazioni tecniche e delle relative tutele.

L'iniziativa mira a stimolare il dibattito tecnico e la crescita professionale, esplorando la frontiera di questa disciplina, ma vuole anche indagare gli aspetti delle responsabilità connesse a queste situazioni e all'esistenza e adeguatezza delle coperture assicurative per poter svolgere la professione con serenità.

A questo fine abbiamo interpellato

Anna Manzoni, Consulente Assicurativo Professioni Tecniche, impegnata sul terreno delle attività professionali e a cui abbiamo posto alcune domande.

- Avete riflettuto su tali casistiche e come ritenete che vadano inquadrare?
- Proponete clausole e/o polizze specifiche per coprire tali rischi?
- Avete individuato le *best practice* che deve seguire il Professionista per prevenire contenziosi?
- Che tipo di comunicazione e/o di contratto e/o di documento è opportuno condividere col cliente per chiarire come si ripartiscono le responsabilità fra le due parti?
- Quali sono i parametri di verifica che vengono applicati dalle compagnie assicuratrici in caso di sinistro?

\*COMPONENTE GdL SICUREZZA, CNI

\*\*MEMBRO COMM. SICUREZZA E PREV.

INCENDI ORDINE INGEGNERI DI BERGAMO



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

134083



## La responsabilità del professionista antincendio

**Come proteggere il professionista antincendio tra complessità normative, rischi professionali e coperture assicurative**

**DI ING. ANNA MANZONI\***

Tra le diverse attività professionali dell'ingegnere, la prevenzione incendi è senza dubbio una tra le più complesse e impegnative, esponendo il professionista a rilevanti responsabilità non solo civili ma anche amministrative e penali. Da questa attività dipende infatti la sicurezza di edifici pubblici e privati e l'incolumità delle persone che vivono e/o lavorano al loro interno.

Le conseguenze di errori, negligenze e/o omissioni nello svolgimento di un incarico professionale in questo ambito possono essere particolarmente rilevanti e significative perché, nella maggior parte dei casi, si verificano danni materiali di notevole entità (un incendio, quando non distrugge completamente l'immobile, ne compromette comunque la stabilità con la necessità di onerosi interventi di ripristino) e ingenti danni patrimoniali (come l'interruzione di attività e/o il mancato guadagno), ma non solo.

Un incendio può causare, purtroppo, anche la perdita di vite umane.

Un errore nella valutazione del carico d'incendio, nella progettazione di un impianto, un'omissione nella valutazione di un rischio o una dimenticanza nella predisposizione di una SCIA, possono avere ripercussioni molto gravi ed essere la causa di danni davvero molto importanti.

Per questo motivo un'adeguata copertura assicurativa diventa elemento fondamentale e imprescindibile per tutelare i tecnici che operano in questo settore dalle spiacevoli conseguenze di eventuali responsabilità professionali e permettere loro di lavorare con la necessaria serenità.

### **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**

Ricordiamo che la responsabilità civile professionale insorge nel momento in cui l'ingegnere non abbia adempiuto all'obbligazione professionale caratterizzata da diligenza, prudenza e perizia, doveri che, nel settore della Prevenzione Incendi, ancor più che in altri ambiti professionali, sono elevati alla massima potenza (si pensi, ad esempio, alla necessaria "prudenza" nell'individuazione delle soluzioni proprio nei casi limite in cui le norme non diano indicazioni sufficientemente chiare ed esaustive).

La polizza RC Professionale, obbligatoria per i liberi professionisti iscritti all'albo ai sensi della L.14/09/2011 n.148 e del relativo regolamento D.P.R. n.137 del 07/08/12, è la prima fondamentale tutela del professionista antincendio, essendo finalizzata al risarcimento delle perdite finanziarie subite da terzi conseguenti a danni la cui responsabilità sia riconducibile a un errore/negligenza/omissione professionale.

Affinché la tutela sia effettivamente efficace, occorre però che la polizza sia concretamente operativa nella fattispecie di sinistro relativa all'attività di prevenzione incendi e per il ruolo specifico svolto dal professionista, circostanza che non si deve mai dare per scontata e che invece spesso l'assicurato verifica solo nel momento in cui si trova nella concreta necessità di attivare la copertura, quando ormai è troppo tardi per porre rimedio a eventuali carenze nelle garanzie sottoscritte.

### **CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE**

La prima discriminante è relativa alla tipologia di polizza da stipulare: è assolutamente necessario scegliere una polizza di tipo "all risks" in luogo delle tradizionali polizze "a rischi nominati" che garantiscono solo quanto espressamente "nominato" nel testo di polizza con conseguenti gravi deficit di copertura.



Di seguito gli altri elementi fondamentali da verificare:

- copertura dell'attività "prevenzione incendi" con riferimento a tutti i possibili ruoli professionali svolti (progettista, DL, consulente, certificatore, perito ecc). Nelle polizze all risks sono normalmente incluse tutte le attività e tutti i ruoli per i quali il professionista sia abilitato;
- copertura di qualsiasi tipologia di danno: corporale, materiale, patrimoniale e non patrimoniale;
- copertura dei danni consequenziali (che nel caso di un incendio possono essere anche più rilevanti dei danni diretti);
- massimale adeguato al rischio (valutato con l'aiuto dell'intermediario assicurativo in base alla tipologia e rilevanza dei lavori svolti e alla tipologia di clientela) verificando l'assenza di sotto limiti di indennizzo (ovvero riduzioni del massimale di polizza per specifiche garanzie o per tipologie di danni, come, ad esempio, i danni patrimoniali);
- assenza di scoperti (ovvero percentuali del danno che rimangano in capo all'assicurato in caso di sinistro) e franchigie contenute;
- retroattività operativa dall'inizio dell'attività professionale (nell'ambito della prevenzione incendi, un errore/ omissione professionale può emergere anche a distanza di molto tempo) e possibilità di stipula della postuma decennale;
- copertura della responsabilità solidale nel caso di condanna solidale con altri soggetti che risultino insolventi;
- copertura della colpa grave, ovvero della grave negligenza, grave imprudenza e grave imperizia (l'art.1900 del c.c. vieta la copertura assicurativa del dolo ma consente la copertura della colpa grave con patto speciale, quindi deve essere espressamente prevista in polizza).

In una vera polizza *All Risks* tutte le caratteristiche elencate dovrebbero essere garantite di default (ma è sempre bene verificare), mentre in una polizza "a rischi nominati" le verifiche andrebbero estese anche a moltissimi altri fattori che sarebbe impossibile elencare in modo esaustivo (ad esempio, le garanzie relative al "mancato rispetto delle norme" e alla "mancata rispondenza dell'opera all'uso"): per questo se ne sconsiglia assolutamente la stipula.

### **RESPONSABILITÀ PENALE**

Come accennato in apertura, però, oltre alla responsabilità civile il professionista antincendio deve porre estrema attenzione anche alla responsabilità penale.

Mentre la responsabilità civile ha come conseguenza l'obbligo al risarcimento del danno ingiustamente causato a terzi ed è trasferibile (è ciò che avviene con la stipula della polizza RC Professionale con la quale il professionista trasferisce l'obbligo al risarcimento del danno all'assicuratore nei limiti e alle condizioni precisate nel contratto assicurativo), la responsabilità penale ha come conseguenza una pena detentiva (la reclusione o l'arresto) o una pena pecuniaria (la multa o l'ammenda) che, come è facile intuire, non sono trasferibili a un assicuratore (in particolare le compagnie sono impossibilitate per legge a coprire multe, ammende e sanzioni amministrative direttamente inflitte all'assicurato perché ciò annullerebbe o diminuirebbe l'effetto sanzionatorio dei provvedimenti stessi)

L'unica tutela assicurativa per il professionista in ambito penale è quindi la stipula di una **polizza di Tutela Legale** che garantisca il pagamento delle spese di difesa nei procedimenti penali (sin dal primo avviso di garanzia) e delle

spese per l'opposizione a sanzioni amministrative direttamente inflitte all'assicurato.

### IL DISCIPLINARE DI INCARICO

Dal momento che la disciplina della "prevenzione incendi" prevede il coinvolgimento, per uno stesso intervento, di diverse professionalità, ciascuna con la propria competenza specifica (dal certificatore, allo strutturista, all'impiantista, etc.), dal punto di vista contrattuale, il professionista può tutelarsi precisando nel disciplinare di incarico, in modo molto chiaro, i limiti del proprio mandato, al fine di circoscrivere il più possibile i confini della propria responsabilità e chiedere l'estromissione da un eventuale contenzioso in base alla tipologia della problematica riscontrata. Attenzione invece agli obblighi volontariamente assunti dal professionista nel disciplinare di incarico. Le polizze RC Professionali, infatti, coprono la responsabilità civile derivante, come già precisato, dall'obbligo di diligenza, prudenza e perizia previsto dalla legge (obbligo di natura extracontrattuale), ma non gli obblighi che il professionista dovesse assumersi volontariamente nel disciplinare di incarico e che non avrebbe avuto in assenza di tale contratto, come per esempio tempistiche di esecuzione dell'incarico non previste dalla legge, penali o impegni a raggiungere risultati specifici (nonostante la distinzione non sia più così netta, l'obbligazione professionale resta fondamentalmente "di mezzo" e non "di risultato").

### CONCLUSIONE

Per concludere, se è vero che, per evitare implicazioni civili e penali, è fondamentale che il professionista antincendio operi con particolare diligenza, prudenza e perizia, con un aggiornamento formativo continuo e nel rigoroso rispetto delle normative, è altrettanto vero che una copertura assicurativa adeguata resta un prezioso e indispensabile paracadute in caso di imprevisti e, dal momento che scegliere la copertura giusta richiede una comprensione approfondita delle condizioni di polizza, risulta altrettanto fondamentale affidarsi a un intermediario assicurativo specializzato nel settore delle professioni tecniche, che sia in grado di fornire la dovuta consulenza e assistenza in fase di stipula ma anche e soprattutto in caso di sinistro.

**\*CONSULENTE ASSICURATIVO PROFESSIONI TECNICHE**

## Reati per il professionista antincendio

Solo a titolo meramente esemplificativo, di seguito alcuni dei reati in cui può incorrere il professionista antincendio:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- disastro colposo (art. 449 c.p.);
- falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.).



**Ing. Anna Manzoni, Consulente Assicurativo Professioni Tecniche**

